



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, la Ricerca
ed i Rapporti con le Giunte di Castello

PROGETTO DI LEGGE ORDINARIA

Norma di procedura di in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati

Art. 1

La presente legge disciplina le procedura in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati di cui all'art. 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145

Art. 2

L'istanza di ricusazione, fatti salvi i casi nei quali la causa sopravviene ovvero la parte dimostri positivamente di non averne avuto conoscenza, deve essere proposta perentoriamente nei giudizi civili in limine litis, nei giudizi amministrativi entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta, e nei giudizi penali entro venti giorni dalla notifica del primo atto da parte del giudice.

L'istanza di ricusazione dovrà essere presentata a ministero di un procuratore abilitato, tenuto in solido con il cliente al pagamento delle spese del giudizio.

L'istanza di ricusazione sospende il processo salvo il caso in cui la stessa appaia dilatoria o sia la reiterazione, anche solo sostanziale, di precedenti istanze. In tale evenienza il Magistrato ricusato ha la facoltà di proseguire il processo ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benchè ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.

L'ordinanza che accoglie la ricusazione dispone anche che gli atti del processo tenutisi con la partecipazione del Magistrato ricusato sono nulli.

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da €1.000 a €10.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Fatto salvo il caso di cui al superiore comma 3, nei procedimenti penali la prescrizione del reato è sospesa, in fase istruttoria, dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione; in fase decidente, fino al giorno nel quale si è dovuto, a causa dell'istanza, fissare una nuova udienza.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, la Ricerca
ed i Rapporti con le Giunte di Castello